

Studio legale
Avv. Francesca Di Giunta
Via Antonello da Messina, 67
95029 Viagrande (CT)
Tel. 095/7894781 - Cell. 3665619623- Fax 095/7461360
avvfrancescadigiunta@gmail.com
avvfrancescadigiunta@pec.ordineavvocaticatania.it

**ECC.IMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
PER LA REGIONE SICILIA- PALERMO**

SEZ. II

Ricorso n. R.G. 1569/2018 - C.C. 14/09/2018

Memoria

Per: **Liberi Cacciatori Siciliani** (C.F. 90015750871), in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Stefano Privitera, con sede in via San Carlo n. 19 ad Acireale (CT); **Federazione Siciliana della Caccia** (C.F. 80021830825), in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Calogero La Porta, con sede in Corso Sicilia n. 119 a Enna; **Associazione Nazionale Cacciatori** (C.F. 97223240827) in persona del suo Presidente Vincenzo Salamone, con sede in P.zza Tommaso Natale, 98, Palermo; **Caccia Pesca e Ambiente Siciliano** (C.F. 91023830812), in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Nizza Vincenzo, con sede C.da Silvestro n. 85 a Marsala (TP); **Associazione Artemide** (C.F. 05669350828), in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Giovanni Rizzo, con sede in via Filippo Paruta 18/L, Palermo; **Federazione Caccia Regno delle Due Sicilie** (C.F. 92038770852), in persona del suo Presidente pro tempore Sig. Giuseppe Rovituso, con sede in Corso Umberto I n. 5 a Caltanissetta; **Associazione Italcaccia** (C.F. 93142780879) in persona del suo Presidente Vincenzo Cappadonna con sede in via Ponte Tamburino, n. 4, Mineo (CT); **Sindacato Nazionale Cacciatori** (C.F.90051890870), in persona del legale rappresentante Dott. Giovanni Di Giunta, con sede a Viagrande (CT), via Antonello da Messina 67; **Associazione UN.A.V.E.S.**, (C.F. 9307890841) Unione Associazioni

Venatorie Siciliane, in persona del suo legale rappresentante Sig. Calogero La Porta, con sede in via Madonna degli Angeli, 7, Agrigento; **Stefano Privitera**, (C.F. PRVSFN57B24A028X), nato ad Acireale il 24/02/1957, ivi res. in via Statale per Santa Maria Ammalati, 101; **Vincenzo Cappadonna**, (C.F. CPPVCN53D24F217U), nato a Mineo (CT) il 24/04/1953, ivi res. in C.da S. Giuseppe, s.n.c.; **Vincenzo Di Girgenti**, (C.F. DGRVCN54S17a181I), nato ad Alessandria della Rocca (AG), il 17/11/1954, res. a Palermo in V.le della Regione Siciliana, n. 2551, tutti rappresentati e difesi come da procura dall'Avv. Francesca Di Giunta del Foro di Catania (C.F. DGNFNC88M54C351D), il quale chiede di ricevere le comunicazioni alla pec avvfrancescadigiunta@pec.ordineavvocaticatania.it o tramite fax al n. 095/7461360

interventori ad opponendum

Contro

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL WORLD WIDE FUND FOR NATURE (W.W.F. ITALIA) O.N.L.U.S. e LEGAMBIENTE SICILIA rappresentate e difese come da ricorso introduttivo dagli Avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice

ricorrenti

e nei confronti di

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo

resistente

LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI rappresentata e difesa dagli Avv. Antonella Bonanno e Nicola Giudice

interventore ad adiuvandum

per la conferma

del **D.A. n. 64/GAB del 3 agosto 2018** e relativo allegato "A" facente parte integrante del medesimo decreto assessoriale avente ad oggetto "Calendario Venatorio 2018/2019".

Va premesso che tutte le Associazioni ricorrenti, ad eccezione dell'UN.A.V.E.S. e del Sindacato Nazionale Cacciatori, sono riconosciute ai sensi dell'art. 35, L.R. n. 33/1997, mentre le persone fisiche intervenute sono titolari di regolare porto d'armi (**all. 1-2-3**).

Ciò premesso, il ricorso, ormai consuetudinario, del WWF Italia e Legambiente Sicilia è infondato e va rigettato per le seguenti ragioni.

1. *In primis*, si rappresenta che il C.V. impugnato, per quanto concerne specie cacciabili, periodi di apertura e chiusura della caccia, è **identico** a quello impugnato (**e non sospeso**) lo scorso anno, ad eccezione di due punti: la chiusura della caccia al Colombaccio, Ghiandaia, Gazza e Volpe il 10 febbraio 2019; la possibilità data ai cacciatori di scegliere anche nel periodo di preapertura i giorni da dedicare alla caccia ad alcune specie (Tortora, Merlo, Ghiandaia, Gazza, Volpe).

1.1 Per quanto concerne il primo punto, lamentano le ricorrenti *“l'insussistenza delle condizioni poste dall'art. 2 (rectius 19), commi 1 e 1 bis, della L. reg. sic. n. 33/1997, ai sensi del quale “...I termini di cui al comma 1, lettere a), b) e c), possono essere modificati per determinate specie in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e metereologiche delle diverse realtà territoriali. L'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste autorizza tali modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; i termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; l'art. 18, comma 1, della legge quadro indica nel 31 gennaio l'ultimo giorno utile per il prelievo venatorio, onde è inconferente il richiamo all'art. 2, comma 5, della L. Reg. sic. n. 33/1997”* (pag. 28 del ricorso). Tale ricostruzione è assolutamente erronea. Infatti, è pacifico che il rinvio disposto dall'art. 19, comma 1 bis, L.R. n. 33/1997 all'art. 18, comma 1 della Legge quadro è un **rinvio mobile**. Significa che la legislazione regionale in materia si adegua **automaticamente** alle modifiche intervenute all'art. 18 della stessa Legge quadro nel tempo. Tale automatismo,

rinvenibile già in via ermeneutica, è esplicitamente previsto dall'art. 2, comma 5, della L.R. n. 33/1997 a mente del quale *“L'attività venatoria è consentita per le specie presenti in Sicilia ed individuate dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modifiche e integrazioni”*. In buona sostanza, quindi, il quadro normativo va ricostruito partendo dall'art. 18, comma 2, L. n. 157/1992 **come modificato dall'articolo 42, comma 2, della Legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009)**, che prevede la possibilità, previo parere vincolante dell'ISPRA, di posticipare i termini ordinari di prelievo al 10 febbraio. Dopodiché, tale possibile posticipo, per l'automatismo esposto, è stato assorbito dalla L.R. n. 33/1997 e in definitiva confluito nel vigente C.V. 2018/19. **Che il parere dell'Istituto sul punto sia stato favorevole non c'è questione.**

D'altronde, il comma 1 bis dell'art. 19, è stato inserito nella L.R. n. 33/1997 attraverso l'art. 6, L.R. n. 15/1998, e non poteva non essere conforme (*rectius*, praticamente identico) all'art. 18, comma 1, L. n. 157/1992 **come allora vigente**. Solo con l'intervento della Legge comunitaria 2009 che ha introdotto il comma 1 bis all'art. 18, il quadro di riferimento è cambiato. Infatti, tale ultimo comma, proprio per effetto dell'art. 2, comma 5, L.R. n. 33/1997 entra nel corpo dell'art. 19 della stessa Legge regionale consentendo il prosieguo dell'attività venatoria sino al 10 febbraio.

Quanto sopra era già noto all'Associazione Legambiente. Infatti, con ricorso n. R.G. 1214/2009 contro il C.V. 2009/10, l'Associazione ricorrente, patrocinata dagli stessi difensori, come nel caso in specie, ha ritenuto non applicabile in Sicilia, perché non prevista dalla L.R. n. 33/1997, la previsione ex art. 18, comma 6, L.n. 157/1992 secondo la quale *“fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre”*. Scrive sul punto il G.A.

che “Anche tale norma, infatti, è immediatamente e direttamente applicabile nella Regione Sicilia senza necessitare di alcuna “trasposizione” ad opera del legislatore regionale” (T.A.R. Palermo, sent. n. 546/2011).

1.1.1 Secondo le ricorrenti la chiusura della caccia per alcune specie il 10 febbraio è illegittima per *“contrasto con il PRFV 2013-2018 attualmente in vigore che non prevede la caccia nella prima decade di febbraio”* (pag. 29 del ricorso). Anche tale assunto è erroneo. Infatti, la possibilità di prolungare sino al 10 febbraio l’attività venatoria **discende direttamente dalla Legge** la quale è immediatamente applicabile, non necessitando né di norme esecutive né di attuazione. Inoltre, le date di apertura e chiusura della caccia alle singole specie non sono previsioni **tipiche** del Piano faunistico che riguarda fundamentalmente la suddivisione del territorio in aree protette, Ambiti Territoriali di Caccia e istituti faunistici privati, ma rientrano in quelle **tipiche** dei calendari venatori ai sensi degli artt. 18, L. n. 157/1992 e 19, L.R. n. 33/1997. E che le date di apertura e chiusura delle stagioni venatorie non possono essere previste nel Piano faunistico, lo dimostra il fatto che questo **ha durata quinquennale**, mentre l’inizio e la fine della stagione di caccia alle varie specie non può che essere determinata annualmente a secondo delle condizioni ambientali e conservazionistiche delle singole specie nell’anno di riferimento.

Per finire sul punto, è bene rilevare che nonostante l’attività venatoria al Colombaccio, Ghiandaia, Gazza e Volpe, prosegue sino al 10 febbraio, tuttavia **l’ARCO temporale massimo di caccia ex art. 18, L. n. 157/1992 (terza domenica di settembre/31 gennaio) resta invariato**. Infatti, il calendario prevede la chiusura della caccia a tali specie il 6 gennaio 2019 e la riapertura il primo giorno di febbraio.

1.2 Con riferimento al secondo punto, le giornate di caccia a libera scelta dei cacciatori, è la Legge che attribuisce agli stessi tale possibilità, **a prescindere che questa sia esercitata in regime di preapertura o meno**. Recita, infatti, l’art. 18, comma 5, della Legge quadro, la L. n. 157/1992, che *“Il numero di giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentire la*

libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso". Di identico tenore l'art. 18, comma 5, L.R. n. 33/1997 che ha pedissequamente recepito sul punto la stessa Legge quadro.

Se questo è il quadro normativo di riferimento, è assolutamente privo di pregio il rilievo delle ricorrenti secondo il quale *"il richiamo all'art. 18, comma 5, L. n. 157/1992 effettuato dalla P.A. è errato, inconferente ed incongruo, atteso che la disposizione in esame è valida per il periodo che inizia dalla terza domenica di settembre, mentre per la preapertura si applica correttamente il comma 2 dello stesso art. 18 , che così recita "...L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico- venatori"* (pag. 23, secondo periodo del ricorso). Infatti, il richiamato secondo comma dell'art. 18 in parola **condiziona alla predisposizione del Piano faunistico non già la libera scelta delle giornate di caccia, ma la possibilità di anticipare la stagione venatoria.** Pertanto, predisposto il Piano faunistico (**in Sicilia è vigente il Piano faunistico 2013/18**) e anticipata l'apertura della caccia, nessuna norma vieta la possibilità di applicare al periodo di preapertura il disposto del quinto comma dello stesso articolo.

1.2.1 Tranciante, sempre sul punto dei giorni di caccia in periodo di preapertura a libera scelta dei cacciatori, rispetto alle motivazione di illegittimità addotte da parte ricorrente, è il fatto che la L.R. n. 33/1997, diversamente dalla Legge quadro, **non condiziona la preapertura della caccia alla predisposizione di un Piano faunistico.** Scrive, infatti, il G.A. siciliano che *"Preliminarmente va individuata la norma applicabile alla anticipazione del prelievo venatorio, che non è, come sostenuto nel ricorso, l'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, ma l'art. 19 comma 1 bis della l.r. 1° settembre 1997, n. 33.*

La Regione Siciliana, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva, che a norma dell'art. 14, comma 1, lettera l), dello statuto regionale, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ricomprende la caccia, ha, infatti, approvato la

l.r. n. 33/1997, contenente "norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale".

L'art. 19, comma 1 bis, di tale legge prevede che i termini del prelievo venatorio possano essere modificati, per determinate specie ed in relazione a situazioni ambientali, biologiche, climatiche e meteorologiche delle diverse realtà territoriali. Tali modifiche devono essere autorizzate dall'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

*La differenza tra tale disposizione e quella di cui all'art. 18, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 157 è data, principalmente, **dal mancato condizionamento della anticipazione alla predisposizione di adeguati piani faunistico - venatori.***

Va, pertanto, ritenuta infondata la censura relativa alla assenza di tale adempimento” (T.A.R. Sicilia, Palermo, sent. n. 1633/2009).

Irrilevante, per ciò che qui ci occupa, è, quindi, il Piano faunistico richiamato dalle ricorrenti che, ai fini della preapertura della stagione venatoria, potrebbe anche non essere predisposto.

1.2.2 Le ricorrenti si dolgono della possibilità riconosciuta ai cacciatori di scegliere la giornata di caccia, **MA NON SPIEGANO IN ALCUN MODO QUALE INTERESSE È SOTTESO A TALE RILIEVO.** Non si comprende, cioè, quale è la ragione per la quale ritengono la libera scelta dei cacciatori del giorno di caccia lesiva dei loro interessi, quindi incidente sullo stato di conservazione della fauna selvatica, tenuto conto che il numero complessivo di giornate di preapertura alle specie Tortora, Gazza, Ghiandaia, Volpe è rimasto invariato rispetto a quello indicato dall'ISPRA, né un giorno in più né uno in meno. Ma c'è di più. Lasciare liberi i cacciatori di scegliersi le giornate di caccia evita la loro concentrazione sui territori di caccia: concentrazione che è pericolosa per i cacciatori stessi e deleteria sotto il profilo conservazionistico avendo quale effetto l'aumento a dismisura dell'indice di densità venatoria.

Per le ragioni esposte il ricorso su questi punti va rigettato.

2. Secondo le ricorrenti lo scostamento (parziale) dal parere dell'ISPRA (**all. n. 4**) è illegittimo “*allorché la Regione non abbia assolto all'onere di dimostrare “CON PROPRI DATI, LA SUSSISTENZA DELLE SPECIALI CONDIZIONI, PREDICABILI RISPETTO AL PROPRIO TERRITORIO REGIONALE, PER DISCOSTARSI DALLE INDICAZIONI PRUDENZIALI LICENZIATE DALL'ISPRA”* (pag. 5 del ricorso). Ma tale principio, assolutamente condivisibile, risulta rispettato per tabulas. Basta leggere la parte motiva del C.V. impugnato: **punto 15** (particolari condizioni climatiche); **punto 18** (presenza sul territorio di un numero di Riserve naturali e Parchi che non ha pari nel panorama italiano: 79 tra Riserve naturali e Parchi; 14 Oasi di protezione; 204 Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.); 15 Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.); Fondi chiusi sui residuali laghi siciliani esterni ad aree protette; Aree boschive ove sverna la Beccaccia completamente occupati da Parchi, Riserve naturali, Demanio forestale); **punto 19** (letteratura scientifica di supporto). Il motivo di ricorso è, palesemente, infondato.

2.1 Lo scostamento parziale dal parere dell'ISPRA si giustifica anche sotto altro profilo. È lo stesso Istituto, infatti, ad ammettere che i propri dati sono “**incerti contestabili**” (punto 18, undicesimo trattino).

3. Le ricorrenti lamentano l'assenza di censimenti e monitoraggio delle specie oggetto di prelievo. Sul punto, occorre tenere conto che tali operazioni eseguite a livello regionale non possono che riguardare specie endemiche di particolare valore conservazionistico quali in Sicilia sono la Lepre italica (*Lepus corsicanus*) e la Coturnice di Sicilia (*Alectoris graeca whitakeri*). In assenza (colposa) di censimenti su tali specie, però, la decisione dell'Amministrazione è stata drastica: entrambe le specie, seppur cacciabili secondo le previsioni legali, sono state escluse dal C.V., cosa di più? Per quanto riguarda le specie aviatiche migratorie non può essere e non è certamente la Regione a dover censire le popolazioni italiane (rectius, del Palearctico occidentale) essendo questo compito primario dell'ISPRA. Recita, infatti,

l'art. 7, comma 3, L. n. 157/1992 che “L'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA), ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ...”. Ed è proprio sulla base di tali censimenti che l'ISPRA ha indicato per singola specie il numero giornaliero e stagionale di capi abbattibili: numeri esattamente riportati nel C.V. impugnato, né uno in meno né uno in più.

Resta inteso che, “In tema di calendario venatorio, il mancato monitoraggio aggiornato delle specie non può comportare una inibizione tout court dell'intera attività venatoria sul territorio regionale, potendo l'ISPRA - attraverso i dati di sua diretta disponibilità - supplire, almeno in parte, al difettoso monitoraggio operato dalle amministrazioni del territorio, così che queste ultime possano ragionevolmente recepire le indicazioni di caccia rese nei pareri dell'ISPRA, beninteso per le sole componenti prescrittive basate su studi scientifici già acquisiti, e sempre che la consulenza non subordini il parere positivo di cacciabilità ad ulteriori verifiche delle p.a. destinatarie, restando inteso che - pur nel delineato e più generale deficit informativo - **le disposizioni regolatorie regionali possono basarsi su dati aliunde acquisiti da altri Organismi scientifici accreditati, dati comunque da riferire e da analizzare nello specifico contesto territoriale di intervento**, e sempre in stretto coordinamento con l'ISPRA” (T.A.R. L'Aquila, Abruzzo, sez. I, 21 giugno 2013, n. 606).

4. Scrivono le ricorrenti che “In altre parole, manca nella specie una valida e specifica motivazione che giustifichi il ricorso al regime STRAORDINARIO della preapertura (ossia la caccia in un periodo in cui la fauna è particolarmente vulnerabile) **in aggiunta** al “normale” periodo di caccia per le medesime specie (né, d'altra parte, la mancata attivazione del regime derogatorio arrecherebbe alcun pregiudizio agli “interessi” dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria a tali specie nei periodi ordinari stabiliti dalla legge); è non è un caso che la Regione Sicilia sia stata l'unica regione nel panorama italiano ad avere autorizzato

ancora una volta la detta apertura anticipata della stagione venatoria! (pag. 17 del ricorso).

Quanto appena riportato svela l'assenza assoluta di lealtà delle ricorrenti. NON VERO è che il periodo di preapertura è stato **aggiunto** all'ordinario periodo di caccia. Si evince *per tabulas* che il periodo di preapertura al Coniglio, Colombaccio, Ghiandaia, Gazza, Volpe, così come la decade di febbraio, sono stati sottratti dall'arco temporale massimo cacciabile previsto per le stesse specie, sì che alla fine **detto arco è rimasto invariato**. Non a caso, infatti, la caccia al Coniglio si chiude il 16 di dicembre, anziché il 31 dicembre; non a caso la caccia al Colombaccio si chiude il 6 gennaio e non il 31 gennaio 2019, per riaprire poi il primo febbraio dello stesso anno; **FALSO** è dichiarare che *“la Sicilia è l'unica Regione nel panorama italiano ad avere autorizzato ancora una volta la detta apertura anticipata della stagione venatoria”*. Basta accedere ad uno dei tanti siti che trattano di attività venatoria e leggere i calendari venatori italiani. In quasi tutte le Regioni italiane è stata autorizzata la preapertura della stagione venatoria; in cinque, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sardegna, la caccia ad alcune specie si chiude il 10 febbraio (V., a titolo di esempio, <http://www.bighunter.it/Caccia/CalendariVenatori/tabid/180/language/en-US/Default.aspx>).

5. Con riferimento alla Beccaccia, le ricorrenti lamentano che il C.V. impugnato *“fa riferimento a dati francesi relativi al dosaggio ormonale che dimostrerebbero che l'apparato sessuale delle Beccacce non è attivo (e quindi la migrazione prenuziale non è ancora iniziata) fino alla terza decade di febbraio, non tenendo conto del lavoro, su base biomolecolare, di Trucchi et al. ...nel quale gli autori evidenziano come le popolazioni svernanti italiane differiscano tra loro geneticamente e che proprio la popolazione svernante siciliana provenga da distretti europei Scandinavi e Baltici”* (pag. 26 del ricorso). In buona sostanza, le ricorrenti vorrebbero far sorgere il dubbio che al 31 gennaio 2019, data di chiusura della caccia alla specie, la migrazione prenuziale potrebbe avere avuto già inizio. Ogni dubbio va superato

essendo da tempo acclarato (anche dall'ISPRA) che nel corso delle tre decadi del mese di gennaio gli abbattimenti **risultano decrescenti**, con ciò dimostrando che a questa data la migrazione prenuziale delle Beccacce svernanti in Sicilia **NON È INIZIATA**. La caccia a questa specie, quindi, risulta conforme al principio ex art. 18, comma 1 bis, L. n. 157/1992 che vieta l'attività venatoria “*durante il ritorno al luogo di nidificazione*”.

6. Da ultimo, non certo per importanza, sembra opportuno trascrivere il giudizio espresso sul C.V. impugnato dal Sig. Presidente di Codesto On.le Tribunale con proprio Decreto n. 757/2018. Scrive il Presidente che “**a fronte delle articolate censure dedotte in ricorso, il provvedimento impugnato appare sorretto da congrue e chiare motivazioni, tali da spiegare le ragioni per cui la Regione abbia ritenuto (con propria valutazione di merito) di disattendere in parte i rilievi formulati dall'ISPRA**”;

7. Per ciò che concerne il prospettato *periculum in mora*, a parte la sua inattualità rispetto alle date di chiusura della caccia (31/01/2019 - 10/02/2019), nessun danno può derivare alle popolazioni selvatiche tenuto conto che, **in ogni caso**, i periodi cacciabili non sono stati estesi e i carnieri (giornalieri e stagionali) sono stati fissati secondo il parere **prudenziale** dell'ISPRA.

8. Per le ragioni sopra esposte il ricorso è palesemente infondato e va rigettato. Inoltre, in considerazione che molte censure sono ripetitive rispetto a quelle già rappresentate lo scorso anno con ricorso n. 1976/2017 (respinto in sede cautelare con Decreto n. 1069/2017 prima e Ord. n. 1138/2017 dopo), tenuto conto delle “**non verità**” e **falsità** evidenziate al punto 4, si chiede già in questa fase la condanna alla refusione delle spese processuali, oltre alla condanna per lite divenuta ormai temeraria.

Viagrande, il 10 settembre 2018

Avv. Francesca Di Giunta

Allegati:

- copia Porto fucile uso caccia Sig. Stefano Privitera (**all. n. 1**);
- copia Porto fucile uso caccia Sig. Vincenzo Cappadonna (**all. n. 2**);
- copia Porto fucile uso caccia Sig. Vincenzo Di Girgenti (**all. n. 3**);
- copia parere ISPRA (**all. n. 4**).